



CITTÀ DI BIELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 DEL 21/12/2022

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – CONFERMA TARIFFE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 NELLE MORE DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA INFRA-PERIODO ANNO 2023;
-----------------	--

L'anno 2022, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:15 in seduta pubblica, nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Dott. Amedeo Paraggio nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 28 consiglieri e assenti n. 4.

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BARRASSO PIETRO	X		17	MAIO FEDERICO	X	
2	BIASSOLI MATTEO	X		18	MAIOLATESI EDOARDO	X	
3	BOTTA ROCCO	X		19	MAZZA MANUELA	X	
4	BRUSCHI MARTA		X	20	MILAN CLAUDIO	X	
5	CALDESI LIVIA	X		21	MONGILARDI FRANCA	X	
6	COLLETTA VITO	X		22	NEGGIA CORRADO	X	
7	DANTONIA GIOVANNI		X	23	NERVOSA ROBERTO	X	
8	ERCOLI ALESSIO	X		24	PARAGGIO AMEDEO	X	
9	ES SAKET MOHAMED	X		25	PASQUALINI ALESSIO	X	
10	FANTATO MAURIZIO	X		26	PERINI ALBERTO	X	
11	FERRARI GIANNI	X		27	RIZZO PAOLO	X	
12	FERRERO ANDREA	X		28	ROBAZZA PAOLO	X	
13	FOGLIO BONDA ANDREA	X		29	SPEZIGA ARTURO		X
14	GALLELLO DOMENICO	X		30	VARNERO VALERIA		X
15	GENTILE DONATO	X		31	ZANI LUCA	X	
16	GENTILE SARA	X		32	ZEN CRISTINA	X	

E' presente il Sindaco Claudio Corradino.

Partecipa Segretario Generale, Dott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Clemente Comola.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono gli Assessori sigg. Tosi, Olivero e i Consiglieri Comunali sigg. Foglio Bonda, Rizzo, Robazza.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, ha fissato il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data prevista dal Legislatore per la deliberazione del bilancio di previsione; il rispetto di tale termine assicura l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, che conferma la regola generale vista in precedenza, prevede inoltre la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine;
- ai sensi del comma 1, art. 151, D.lgs. n. 267/2000, il termine del 31 dicembre di ciascun anno, entro il quale l'Ente deve approvare il bilancio di previsione per il triennio successivo, può essere differito (prassi più che consolidata negli ultimi anni) con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- le modifiche alle aliquote e alle tariffe dei tributi locali devono essere ordinariamente deliberate dall'Ente entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione. In difetto, trova applicazione la clausola normativa che sancisce la proroga automatica delle aliquote in vigore nell'esercizio precedente contenuta nell'ultimo periodo del comma 169 della L. n. 296/2006 (Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 9.6.2017 n. 110/2017/SRCPIE/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, del. 13.11.2015 n. n. 175/2015/PAR).

Atteso che con riferimento alla TARI:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che:
"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- i Comuni possono dunque procedere all'approvazione del bilancio di previsione previsto per il triennio 2023-2025 entro il 31 dicembre 2022 in virtù della clausola normativa che sancisce la proroga automatica delle aliquote in vigore nell'esercizio precedente - contenuta nell'ultimo periodo del comma 169 della L. n. 296/2006 – provvedendo poi all'approvazione delle TARIFFE Tari aggiornate entro il 30 aprile 2023.

Vista la deliberazione Consiliare n. 87 del 21 dicembre 2021 con cui si è definita:

- a. la ripartizione, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, dei costi fissi e dei costi variabili del piano economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2022.
- b. i valori dei coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nell'ambito dei valori definiti dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti con commisurazione puntuale.
- c. la scadenza del versamento del Tributo in:
 - 1° acconto: 16/05/2022, 16/06/2022, 16/07/2022;
 - 2° acconto (solo per utenze non domestiche): 16/10/2022;
 - saldo: entro il mese di Aprile 2023.

Dato atto che con deliberazione Consiliare n. 42 del 30 maggio 2022 si è preso atto del “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 43 del 30 maggio 2022 con cui sono state determinate le entrate tariffarie TARI, nel rispetto del limite di crescita e al netto delle detrazioni di cui alla determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 (pari ad € 50726,00), e in complessivi € 10.870.079,00 (arrotondato) suddivisi in € 4.459.354,00 (arrotondato) di componenti di costo variabile ed € 6.410.725,00 (arrotondato) di componenti di costo fisso, come da TARIFFE allegate sub A) alla stessa deliberazione.

Atteso che nel rispetto di quanto prescritto dall'Autorità ARERA è concessa la facoltà agli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del Piano Finanziario approvato e che il Settore Finanze dell'Ente (cfr Prot. n. 57450 del 25/11/2022) ha segnalato all'Ente Territorialmente Competente (CO.S.R.A.B) di voler avvalersi di tale eventualità per:

- a) verificare gli obiettivi precedentemente fissati all'interno del Piano Finanziario e che i valori ivi indicati siano ancora conformi alle necessità in termini di copertura dei costi.
- b) l'inserimento dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2021, riferiti all'annualità a-2 come previsto dalla metodologia ARERA consentendo l'inserimento di costi previsionali per l'anno di riferimento che si rendono necessari (per esempio a seguito di variazioni del servizio o di scostamenti rilevanti rispetto ai costi sostenuti nell'annualità a-2 (2021): ciò garantirebbe al Comune di poter disporre di entrate tariffarie sufficienti alla copertura dei costi relativi a quelli da sostenersi nell'anno a (2023)).
- c) assicurare la rendicontazione, come previsto dalla disciplina ARERA, di eventuali costi operativi incentivanti (COI) valorizzati all'interno del PEF 2021 e il relativo recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dello scostamento tra le componenti previsionali quantificate nell'anno a-2 e gli oneri effettivamente sostenuti nella medesima annualità: la mancata predisposizione di un aggiornamento PEF 2023 – infra periodo - non consentirebbe invece di procedere all'eventuale restituzione agli utenti della quota connessa alla minore spesa sostenuta.

d) verificare la componente tariffaria CQ connessa all'adeguamento agli standard di qualità del servizio introdotti dalla Deliberazione 15/2022 (TQRIF): ARERA aveva concesso la possibilità di inserimento in sede di predisposizione del PEF 2023 di eventuali ulteriori oneri fissi e variabili non considerati nell'ambito del PEF 2022; gli articoli 18 e 19 del MTR-2 prevedono infatti che nell'anno 2025 i gestori procedano alla rendicontazione e al recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la stima effettuata nell'anno 2023 e l'importo effettivamente sostenuto nella medesima annualità.

e) previsione dell'eventuale componente tariffaria CO116 connessa alla quantificazione dei maggiori o minori costi legati alle disposizioni introdotte dal D.lgs. 116/2020 in materia di qualifica dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e di facoltà per le stesse di fuoriuscire dal servizio pubblico: la predisposizione di un PEF 2023 consentirebbe di effettuare una stima più puntuale, in termini di maggiori o minori costi, rispetto a quella effettuata per l'anno 2022 alla luce degli elementi acquisiti durante il primo anno di applicazione della nuova disciplina relativa alle utenze non domestiche (2022). Anche in questo caso infatti gli articoli 18 e 19 del MTR-2 prevedono che nell'anno 2025 i gestori procedano al recupero dell'eventuale scostamento tra la stima effettuata nell'anno 2023 e gli oneri a consuntivo relativi alla medesima annualità.

f) adeguare il PEF all'attuale crisi energetica connessa al mercato delle materie prime potrebbe determinare la necessità di adeguare l'importo del corrispettivo del servizio: l'assenza di un PEF 2023 - infra periodo - non consentirebbe di adeguare i costi rappresentati e quindi le entrate, che resterebbero inevitabilmente bloccate sui valori relativi al consuntivo 2020 (utilizzato per redigere il PEF 2022) con costi effettivi sostenuti dal Comune nettamente superiori.

Ritenuto, nelle more di quanto sopra, di avvalersi della clausola normativa che sancisce la proroga automatica delle aliquote in vigore nell'esercizio precedente - contenuta nell'ultimo periodo del comma 169 della L. n. 296/2006 – confermando quanto stabilito dalle pregresse deliberazioni consiliari n. 87 del 21 dicembre 2021 e nn. 42 e 43 del 30 maggio 2022, precisando le seguenti scadenze del Tributo TARI 2023:

- 1° acconto: 16/05/2023, 16/06/2023, 17/07/2023;
- 2° acconto (solo per utenze non domestiche): 16/10/2023;
- saldo: entro il mese di Aprile 2024;

fermo restando che nell'eventualità di una modifica del PEF 2023 – *in esito alla verifica infra periodo ex. MTR 2* - si darà corso, nella prima variazione di Bilancio utile e comunque entro i termini di legge, all'approvazione o modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione.

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente.

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e smi.

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto, espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall'aula i Consiglieri sigg. Perini, Botta, Barrasso e pertanto i presenti risultano ventisei.

Con voti favorevoli n. 18 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli D'Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), contrari nessuno, astenuti n. 08 (Partito Democratico, Buongiorno Biella, Lista Civica biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato dagli scrutatori sigg. Caldesi, Maiolatesi, Mazza

DELIBERA

1. Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di avvalersi della clausola normativa che sancisce la proroga automatica delle aliquote in vigore nell'esercizio precedente - contenuta nell'ultimo periodo del comma 169 della L. n. 296/2006 – confermando quanto stabilito dalle pregresse deliberazioni consiliari n. 87 del 21 dicembre 2021 e nn. 42 e 43 del 30 maggio 2022, precisando le seguenti scadenze del Tributo TARI 2023:
 - 1° acconto: 16/05/2023, 16/06/2023, 17/07/2023;
 - 2° acconto (solo per utenze non domestiche): 16/10/2023;
 - saldo: entro il mese di Aprile 2024.
3. Di dare atto che nell'eventualità di una modifica del PEF 2023 – *in esito alla verifica infra periodo ex. MTR 2* - si darà corso, nella prima variazione di Bilancio utile e comunque entro i termini di legge, all'approvazione o modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Amedeo Paraggio

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Serena Bolici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
--